Camera di Commercio
Asti

Giunta Camerale Deliberazione n. 93 del 19.10.2017

PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI (2018-2020): PROVVEDIMENTI.

Il Segretario Generale rammenta che con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) è stato disposto, all'art. 21 comma 1), che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tale programma sia approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il comma 3) del succitato decreto stabilisce altresì che il programma ed i relativi aggiornamenti annuali contengano i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro 100.000 e specifichino, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti pubblici.

Al comma 8) è precisato inoltre che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata saranno definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Il comma 9) aggiunge infine che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, si deve applicare l'articolo 216, comma 3 che prevede l'utilizzo degli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 e s.m.i. può quindi ancora trovare applicazione il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 che ha definito le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e che non è stato abrogato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Alla luce di quanto sopra, il Segretario generale riferisce che per l'anno 2018 l'Ente Camerale deve elaborare unicamente l'elenco dei lavori da attuare nell'anno stesso (non essendo previsti lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00) e che, come previsto dall'art. 2 comma 4 decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, per tali lavori (afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria) è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnati dalla stima sommaria dei costi.

Evidenzia infine che, in ottemperanza all'art. 8 comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che fissa il limite di cui all'art. 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato (se di proprietà), la spesa programmata per il 2017 (totali € 47.000,00) rispetta il limite massimo complessivo di € 50.756,77.

Pone quindi all'attenzione della Giunta camerale il prospetto redatto dall'U.O. Provveditorato sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti e chiede alla stessa di deliberare in merito.

La Giunta Camerale,

= visto l'articolo 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

= considerato che alla luce della disposizione sopra citata la programmazione triennale dei lavori è obbligatoria solo nel caso in cui si prevedono lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 e che pertanto per l'anno 2018 l'Ente Camerale deve elaborare unicamente l'elenco dei lavori da attuare nell'anno stesso;

= visto il DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 ancora vigente;

= tenuto conto che l'art. 2 comma 4 del suddetto decreto prevede che per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnati dalla stima sommaria dei costi;

= visto l'art. 8, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che il limite indicato dall'art. 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dal 2011, è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato (se di proprietà) e dell'1% in caso di locazione (e solo per manutenzione ordinaria);

= preso atto che nel mese di aprile 2008 Unioncamere Nazionale con l'invio della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito l'applicazione anche alle Camere di Commercio delle misure di contenimento della spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

= rilevato che, secondo i restrittivi parametri di cui sopra, la Camera di Commercio di Asti può programmare per il prossimo anno interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (tenuto conto del solo immobile di proprietà) per un valore massimo complessivo di € 50.756,77;

= considerato che l'U.O. Provveditorato, alla luce dello stato di attuazione del piano lavori 2017 e dei limiti di spesa imposti dalla legge, ha programmato con riferimento all'anno 2018, sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti gli interventi di manutenzione indicati nell'allegato al presente provvedimento;

= all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

a) di approvare il piano di intervento per l'anno 2018 così come sintetizzato nel prospetto allegato, alla cui realizzazione saranno destinate apposite risorse in sede di formazione del bilancio preventivo per l'anno 2018;

b) di prendere atto che, alla luce dell'importo unitario degli interventi di cui al precedente punto a) e delle attuali disposizioni in materia di Lavori Pubblici, l'Ente non procederà alla predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti di cui all'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Proposta da U.O. Provveditorato/PF

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
Erminio Goria

Le firme di Roberta Panzeri ed Erminio Goria, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

"Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Asti ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del Regolamento Camerale per la pubblicazione degli atti."